

P.D. n. 219 del 15/4/2013

Delibera n. 31

del 22 aprile 2013

**OGGETTO: TARES – applicazione dell’art. 10, commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 del 8/4/2013 relativo a disposizioni in materia di versamento di tributi locali.**

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, di concerto con l’Assessore all’Ambiente e Città Sostenibile;

### **Premesso che:**

- l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01/01/2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

**Visto** il D.L. n. 35 dell’8/4/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

**Preso atto** che l’art. 10 del sopra citato Decreto Legge prevede tra l’altro che, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii. operano le seguenti disposizioni:

- la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per il 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.L. 9/7/97, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e i comuni, diversamente da quanto precedentemente stabilito non possono aumentare la maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato;

- non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 ovvero lo Stato non decurta i trasferimenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 mq;

## **Viste**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29 gennaio 2013 con cui si affida a VERITAS S.p.A. le attività di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.,
- la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 12 marzo 2013 con cui viene nominato il Funzionario Responsabile della gestione del tributo;

**Considerato che** risulta estremamente urgente adottare i provvedimenti necessari a garantire il ripristino dei pagamenti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**Verificato e valutato** con il Funzionario Responsabile del tributo TARES e con gli uffici di VERITAS S.p.A. a cui è stata affidata la gestione dello stesso, le tempistiche di adozione del provvedimento consiliare, le tempistiche minime previste dalla legge e quelle tecniche per organizzare l'emissione degli avvisi di pagamento;

**Dato atto** che confrontando le tempistiche minime di adozione del provvedimento e le necessità di incassare gli acconti del tributo, al fine di garantire la liquidità necessaria per la continuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si ritiene indispensabile che le rate relative al pagamento del tributo TARES per l'anno 2013 siano fissate in numero di tre, con scadenza in data rispettivamente del 14 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;

## **Rilevato, infine che**

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

## **Richiamati**

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

lo Statuto del Comune di Venezia;

la L.R. n.3/2000;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi, del Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che

Commissioni Consiliari nella seduta del

hanno espresso parere

## **DELIBERA**

- 1) che le rate di pagamento del tributo TARES per l'anno 2013 siano fissate in numero di tre, con scadenza in data rispettivamente del 14 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;
- 2) che le prime due rate sono da intendersi versate quali acconti dell'ammontare del tributo TARES per il 2013, con importi correlati agli analoghi periodi del 2012 in riferimento alla TIA, mentre la terza rata dovrà essere versata a saldo contestualmente alla maggiorazione di 0,30 €/mq;
- 3) per i primi due pagamenti si continuino ad utilizzare le modalità già operanti sino al 31 dicembre 2012, relativamente alla TIA;
- 4) con successivo provvedimento, in relazione alle indicazioni che perverranno dai competenti organi dello Stato, nonché dalle eventuali modifiche apportate in sede di conversione del decreto citato e dall'approvazione del regolamento comunale del nuovo tributo, e del Piano finanziario, siano definiti l'ammontare del tributo e le modalità di pagamenti del saldo dello stesso e della maggiorazione riservata allo Stato;
- 5) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.